



Regione Siciliana

IL PRESIDENTE

- VISTO lo Statuto della Regione;
- VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;
- VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
- VISTO l'articolo 2 del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74;
- VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO l'articolo 6, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113, il quale prevede che per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, con più di cinquanta dipendenti, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo n. 150/2009 e della legge n. 190/2012;
- VISTO il comma 2 del predetto art. 6 del decreto legge n. 80/2021, come convertito, il quale prevede che il PIAO, la cui adozione compete all'Organo di indirizzo politico, ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:
- a) gli obiettivi programmatici e strategici della *performance*, stabilendo il necessario collegamento della *performance* individuale ai risultati della *performance* organizzativa;

	b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali; c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili, nei limiti stabiliti dalla legge, destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse; d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa, nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione; e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno anche mediante il ricorso alla tecnologia, nonché la pianificazione delle attività; f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità; g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere;
VISTO	altresì, il comma 3 del medesimo art. 6 del decreto legge n. 80/2021, come convertito, il quale prevede che il PIAO definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi;
VISTO	il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81, concernente: “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, che, all'art. 1 ha previsto la soppressione degli adempimenti inerenti ai seguenti piani, assorbiti dal PIAO: - Piano dei fabbisogni e Piano delle azioni concrete; - Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche - Piano della <i>performance</i>; - Piano di prevenzione della corruzione; - Piano organizzativo del lavoro agile; - Piani di azioni positive;
VISTO	il decreto 24 giugno 2022 del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che definisce i contenuti e lo schema tipo del Piano integrato di attività e di organizzazione cui si devono conformare le pubbliche amministrazioni, e, in sede di prima applicazione, fissa il termine di adozione dello stesso, nei 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione;
VISTA	la deliberazione della Giunta regionale n. 513 del 20 settembre 2022: “Art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 - Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Regione Siciliana 2022-2024 – Approvazione”;
RITENUTO	di inoltrare alla Corte dei conti, per la registrazione, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, come sostituito dall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modificazioni, la suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 513 del 20 settembre 2022,

D E C R E T A

ART. 1

L'inoltro alla Corte dei conti, per la registrazione, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, come sostituito dall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modificazioni, della deliberazione della Giunta regionale n. 513 del 20 settembre 2022, recante: "Art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 – Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Regione Siciliana 2022-2024 – Approvazione".

ART. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nonché nel sito istituzionale dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni.

Palermo, li 26.9.2022

Il Presidente
MUSUMECI